



SARDEGNA

COMUNICATO UFFICIALE N.29 DEL 2 OTTOBRE 2026 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale.....	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 28.09.2026 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 26

Deferimento dell'A.S.D. Carbonia Calcio (matr.federale 951571) e del Sig. Andrea Meloni (procedimento prot. 4825/1167 pfi 25-26)

Il Procuratore Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Sardegna:

- 1) Andrea Meloni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere corrisposto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce:
 - al calciatore Nicola Mancini la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 30-2025/26 del 12.2.2026, comunicato alla società A.S.D. Carbonia a mezzo pec del 18.2.2026;
 - al calciatore Enrico Galasso la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 110-2025/26 del 29.4.2026, comunicato alla società A.S.D. Carbonia a mezzo pec dell'11.5.2026;
- 2) la società A.S.D. Carbonia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente Andrea Meloni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale, Avv. Giampiero Perisi, il quale ha concluso con la richiesta delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 7 per Andrea Meloni;
- ammenda per la ASD Carbonia Calcio di €. 700,00 e penalizzazione di due punti.

Dall'esame degli elementi istruttori a disposizione del tribunale emerge la fondatezza dell'accusa disciplinare. Ai fini della decisione, il tribunale osserva quanto segue.

Dall'esame degli atti emerge che la ASD Carbonia Calcio avrebbe dovuto pagare a Nicola Mancini, a suo tempo calciatore tesserato della stessa società sportiva, la somma di €.2.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione, spese di lite, rimborso spese generali e accessori di legge, in forza di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 30-2025/26 del 12.2.2026, comunicato alla A.S.D. Carbonia a mezzo pec del 18.2.2026.

La ASD Carbonia avrebbe dovuto inoltre pagare a Enrico Galasso, anch'egli calciatore tesserato per la stessa società sportiva, la somma di €.1.500,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, spese legali, spese generali e accessori di legge, in forza di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 110-2025/26 del 29.4.2026, comunicato alla società A.S.D. Carbonia a mezzo pec dell'11.5.2026.

Tuttavia, non risulta che Andrea Meloni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia, abbia provveduto al pagamento di tali importi nel termine di 30 giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti, come previsto dall'art. 94 ter, comma 5, NOIF, in forza del quale *Il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.*

Pertanto, sussiste la responsabilità di Andrea Meloni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in forza del quale *"I soggetti di cui all'art. 2 (tra cui i dirigenti delle società/associazioni sportive) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*, in combinato disposto:

- con il citato art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F., in forza del quale il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni del Collegio Arbitrale;
- con l'art. 31, comma 6, C.G.S., in forza del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art.94 *ter*, comma 5, delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- con l'art. 31, comma 7, C.G.S., in forza del quale *"I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi."*

Sussiste, inoltre, la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Carbonia, di cui Andrea Meloni era il presidente e rappresentante legale, in forza del quale *"La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali"*.

Quanto alle sanzioni da applicare, considerato che oggetto del deferimento sono due inadempimenti circoscritti nello stesso arco temporale, ancorché riferibili a due calciatori diversi e, quindi, a due decisioni arbitrali autonome e diverse, entrambe rimaste inadempite, appaiono senz'altro congrue la sanzioni chieste dalla procura federale, nei seguenti termini:

- a carico di Andrea Meloni, la sanzione della inibizione per mesi 7, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 9, comma 1, lett. h), codice di giustizia sportiva;
- a carico della ASD Carbonia, la sanzione pecuniaria dell'ammenda di euro 700,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. degli artt. 4, comma 1, 6, comma 1, e 8, comma 1, lett. b), codice di giustizia sportiva, oltre la sanzione di due punti di penalizzazione di cui allo stesso art. 8, comma 1, lett. g), da scontare nel campionato di competenza e nella stagione sportiva nella quale la ASD Carbonia Calcio riprenderà a svolgere l'attività sportiva.

Per questi motivi, il Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., definitivamente pronunciando,

Dichiara la responsabilità di Andrea Meloni per i fatti a lui ascritti e irroga nei suoi confronti la sanzione di sette mesi di inibizione.

Per gli stessi fatti Dichiara la responsabilità della A.S.D. Carbonia Calcio e la condanna alla sanzione di euro 700,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza e nella stagione sportiva nella quale la stessa riprenderà a svolgere l'attività sportiva con il ripristino della matricola federale a lei associata (951571).

MOTIVI – udienza del 28.09.2026 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 26

Deferimento dell'U.S.D. Atletico Sorso e del Sig. Giovanni Altana (procedimento prot. 5458/1215 pfi 25-26)

La Procura Federale interregionale dello Sport ha deferito a questo Tribunale Federale:

- Il sig. Giovanni Altana, tesserato per la società U.S.D. Atletico Sorso, e la stessa Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 CGS, per rispondere della violazione dell'art. 53 comma V CGS per aver omesso di comunicare al Sig. Pierluigi Mannoni l'avvenuta notifica presso la Società della conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento.

I deferiti non si sono costituiti.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura FIGC, che ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere:

- l'inibizione per sei mesi al tesserato Giovanni Altana.
- l'ammenda di euro 700 alla Società U.S.D. Atletico Sorso

Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso.

Il fatto contestato è indubbiamente dimostrato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Il deferito Giovanni Altana, peraltro, ha pienamente ammesso la responsabilità propria e della Società, come testualmente riportato nel testo dell'atto di deferimento.

Non si condivide, invece, la misura delle sanzioni richiesta dalla Procura che, ad avviso del Collegio, non tiene conto del riconoscimento di responsabilità da parte dell'Altana e della Società.

È, questa, una circostanza che è necessario considerare al fine della determinazione delle pene che, pertanto, si quantificano in:

- ammonizione con diffida per il signor Giovanni Altana
- € 100,00 di ammenda per la USD Atletico Sorso

Tali sanzioni appaiono del tutto adeguate alla gravità del fatto, oltre che costituire un monito per la gestione futura della società

P.Q.M.

il Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- **di comminare al Signor Giovanni Altana la sanzione della ammonizione con diffida;**
- **di comminare alla U.S.D. Atletico Sorso la sanzione di € 100,00 di ammenda.**

MOTIVI – udienza del 28.09.2026 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 26

Deferimento della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, dei Sigg. Pittorra Gianni e Domenicangelo Antonello Calvia. (procedimento prot. 5342/1214 pfi 25-26)

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna -LND,

-letti gli atti e le memorie difensive depositate nell'interesse del Sig. Gianni Pittorra, sentito il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto:

- l'inibizione per mesi 6 per il Sig. Domenicangelo Antonello Calvia, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD Nuorese Calcio 1930
- l'inibizione per mesi 6 per il Sig. Gianni Pittorra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD Nuorese Calcio 1930;
- ammenda di € 800,00 per la Società USD Nuorese Calcio 1930.

Con atto di deferimento Prot. 5342/1214 pfi 25-26/PM/ag, notificato a mezzo PEC in data 9 settembre 2026, la Procura Federale F.I.G.C. ha adito questo Tribunale Federale Territoriale nei confronti di

1. Signor Domenicangelo Antonello Calvia, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930; per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso richiesto, con nota del 24.10.2025, al tecnico sig. Luca Rusani il pagamento della somma di euro 400,00 in esecuzione del lodo arbitrale irrituale emesso all'esito della vertenza n. 2324.66 dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. in data 17 settembre 2024 nonostante fosse già stata pubblicata, con il Comunicato Ufficiale n. 169 del 24.6.2025 del Comitato Regionale Sardegna, la decisione resa dal Tribunale Federale Territoriale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 641pfi24-25, con la quale è stato accertato che l'accordo economico depositato dalla società e posto a fondamento del già citato lodo arbitrale era difforme da quello effettivamente sottoscritto tra le parti, prevedendo quest'ultimo un compenso annuo pari a euro 16.200,00 e non già pari ad euro 5.000,00

come invece risultante dall'accordo depositato; decisione con la quale sono state, altresì, irrogate al sig. Gianni Pittorra, presidente della società, la sanzione dell'inibizione per mesi otto ed alla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 la sanzione dell'ammenda di euro 1.200,00;

2. Signor Gianni Pittorra all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che la società dallo stesso rappresentata richiedesse al tecnico sig. Luca Rusani, con nota del 24 ottobre 2025, il pagamento della somma di euro 400,00 in esecuzione del lodo arbitrale irrituale emesso all'esito della vertenza n. 2324.66 dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. in data 17 settembre 2024 nonostante fosse già stata pubblicata, con il Comunicato Ufficiale n. 169 del 24.6.2025 del Comitato Regionale Sardegna, la decisione resa dal Tribunale Federale Territoriale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 641pfi24-25, con la quale è stato accertato che l'accordo economico depositato dalla società e posto a fondamento del già citato lodo arbitrale era difforme da quello effettivamente sottoscritto tra le parti, prevedendo quest'ultimo un compenso annuo pari a euro 16.200,00 e non già pari ad euro 5.000,00 come invece risultante dall'accordo depositato; decisione con la 9 Procura Federale quale sono state, altresì, irrogate a lui la sanzione dell'inibizione per mesi otto ed alla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 la sanzione dell'ammenda di euro 1.200,00;

3. la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Signori Domenicangelo Antonello Calvia e Gianni Pittorra.

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 20 aprile 2026 nell'interesse del tecnico Sig. Luca Rusani.

La complessa vicenda sottostante si articola attraverso i seguenti passaggi storici e procedurali:

-il Sig. Luca Rusani veniva tesserato quale allenatore della prima squadra della U.S.D. Nuorese Calcio 1930 per la stagione 2023/2024 e successivamente esonerato in data 27 dicembre 2023. In data 10 giugno 2024, il tecnico adiva il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. chiedendo la corresponsione di € 10.800,00 a titolo di residuo compenso, sulla base di un contratto pattuito per un importo annuo di € 16.200,00 (pari a 9 mensilità da € 1.800,00). La società resisteva producendo la copia del contratto registrata presso la F.I.G.C., recante all'articolo 2 l'importo di € 5.000,00 annui, e formulava domanda riconvenzionale per la restituzione di € 400,00 asseritamente versati in eccesso per un errore contabile.

-Il Collegio Arbitrale, tenuto a decidere allo stato degli atti sulla base del solo contratto registrato presso gli uffici federali, rigettava il ricorso del tecnico e accoglieva la domanda riconvenzionale della società condannando il Rusani alla restituzione di € 400,00. Contestualmente, tuttavia, il Collegio disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti sulla duplicità degli accordi economici.

-All'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale, questo Tribunale Federale Territoriale, con decisione del 23 giugno 2025 pubblicata nel C.U. n. 169 del 24 giugno 2025, accertava la fondatezza dell'addebito relativo al deposito di un contratto difforme (€ 5.000,00 in luogo di € 16.200,00) e irrogava la sanzione dell'inibizione per mesi 8 a carico del Sig. Gianni Pittorra e l'ammenda di € 1.200,00 a carico della U.S.D. Nuorese Calcio 1930.

-In data 24 ottobre 2025, la U.S.D. Nuorese Calcio 1930, in persona del Vice Presidente *pro tempore* Sig. Domenicangelo Antonello Calvia (legittimato dai poteri di rappresentanza per effetto dell'inibizione del Pittorra), inviava al Sig. Luca Rusani una diffida e messa in mora a mezzo PEC per il pagamento di € 400,00 in esecuzione del lodo arbitrale. Tale comunicazione veniva inviata per conoscenza anche alla Procura Federale e agli organi regionali e nazionali.

- A seguito della ricezione della diffida, la Procura Federale iscriveva inizialmente il procedimento disciplinare n. 427 pf 25-26 a carico del Rusani per presunto mancato adempimento del lodo, procedimento poi archiviato ex art. 122 C.G.S. in data 9 marzo 2026. Successivamente, in data 20 aprile 2026, il Rusani presentava esposto lamentando la condotta sleale della società, dando origine al presente procedimento culminato nel deferimento del 9 settembre 2026.

Il Sig. Pittorra si è costituito con il ministero dell'Avv. Gabriele Costa, depositando memorie difensive attraverso le quali, preliminarmente, viene eccepito il mancato rispetto del contraddittorio, non avendo la Procura

Federale preso in considerazione le memorie difensive depositate in data 10 agosto 2026 a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, limitandosi a riprodurre pedissequamente le contestazioni originarie.

A sostegno della tesi difensiva si sostiene, inoltre, che il lodo arbitrale non è mai stato impugnato nei modi di legge (art. 808-ter c.p.c.) né annullato da alcun organo giurisdizionale. Conseguentemente, conserva piena efficacia negoziale e vincola le parti.

Al contempo, la decisione disciplinare di cui al C.U. n. 169/2025, operando esclusivamente sul piano sanzionatorio sportivo, non possedeva né il potere né il contenuto di caducare l'efficacia del titolo arbitrale o di disporre inibitorie civili. L'azione stragiudiziale della società, volta al sollecito di un credito consacrato in un lodo non rimosso, costituirebbe legittimo esercizio di una facoltà e non integra condotta sleale o fraudolenta.

I deferiti avrebbero agito in maniera trasparente tanto che la stessa Procura ha inizialmente aperto un fascicolo a carico del Rusani per il mancato pagamento della somma.

Con specifico riferimento alla posizione del Sig. Pittorra, si sostiene che Egli al momento della diffida (24 ottobre 2025) era gravato da sanzione di inibizione e privo dei poteri di rappresentanza, attribuiti al Vice Presidente Calvia. L'addebito omissivo ("per aver consentito o non impedito") risulta contraddittorio, in quanto un intervento attivo del Pittorra durante il periodo di inibizione avrebbe integrato un'ulteriore violazione disciplinare.

La difesa conclude in via principale per l'insussistenza degli addebiti contestati, in subordine chiede l'irrogazione di una sanzione che si attesti ai minimi edittali previa concessione di circostanze attenuanti.

Il Tribunale, ferme restando tutte le valutazioni già operate nel provvedimento emesso in data 23 giugno 2025, che qui si intende richiamato integralmente, all'esito dell'istruttoria, esaminate la richiesta della Procura Federale e le memorie difensive ritualmente depositate, ritiene sussistenti gli addebiti contestati agli incolpati.

L'articolo 4 del codice di giustizia sportiva impone a tutti i tesserati e ai dirigenti l'obbligo inderogabile di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto di natura agonistica, economica e amministrativa. La disposizione che opera come norma aperta, si estende a qualsiasi condotta o rapporto riconducibile all'attività sportiva o societaria e consente di sanzionare comportamenti contrari all'ordinamento federale.

La richiesta di adempimento avanzata dalla Nuorese Calcio 1930, si stride insanabilmente con tali principi cardine.

Sebbene del lodo arbitrale fosse favorevole per la Società e immediatamente esecutivo, la dirigenza era pienamente consapevole che la pretesa di 400 euro poggiava su una ricostruzione incongruente, come definitivamente accertato dagli organi di giustizia sportiva che hanno sanzionato la sussistenza di un duplice accordo.

Peraltro, già lo stesso Collegio arbitrale, pur dovendosi attenere nella propria decisione al solo dato formale, aveva investito la Procura Federale affinché accertasse le evidenti difformità emerse dalla documentazione esaminata.

La Società si è avvalsa strumentalmente di una pronuncia arbitrale ignorando deliberatamente, pur conoscendone il contenuto, la decisione adottata dal Tribunale Federale, che, giova ribadire, non poteva incidere sull'annullamento del lodo arbitrale, essendo chiamato a giudicare la condotta dei tesserati.

La richiesta di restituzione delle somme pur nella consapevolezza di essere debitrice di un compenso nettamente superiore, a tal riguardo la Procura Federale ha autorizzato il Sig. Rusani ad adire le vie legali ordinarie dopo aver archiviato la sua posizione, di fatto attuando una condotta contraria all'obbligo di buona fede e lealtà sportiva.

Non è meritevole di pregio la circostanza che il mero invio per conoscenza dell'atto di diffida alla Procura federale sia la dimostrazione della trasparenza dell'azione della Società, la quale, come si è ampiamente detto, ha dimostrato la consapevolezza dell'atto compiuto in pieno contrasto con un accertamento ormai definitivo.

Quanto alle singole posizioni, Il Sig. Calvia, agendo in nome e per conto della Società stante l'inibizione del Presidente Pittorra, ha conferito espresso mandato al fine di pretendere le somme oggetto del Lodo del Collegio arbitrale, sebbene fosse a conoscenza, in qualità di membro apicale dell'organico societario,

dell'esistenza di una decisione definitiva che sanzionava il deposito di un accordo economico inferiore rispetto a quello stipulato con l'allenatore.

Con riguardo al Sig. Pittorra, presidente della Società Nuorese, destinatario della sanzione dell'inibizione per 8 mesi proprio per la vicenda del doppio contratto, il suo ruolo di vertice nella Società gli imponeva un obbligo di controllo sull'azione del Vice presidente.

L'inibizione comporta infatti il divieto di rappresentare la Società all'esterno ma non esime il Presidente dal vigilare sull'operato dei dirigenti.

Nel caso di specie il Sig. Pittorra avrebbe dovuto bloccare qualsiasi iniziativa volta alla richiesta delle predette somme.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritengono congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale.

Per questi motivi, il Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., definitivamente pronunciando,

- **dichiara i Sigg. Pittorra Gianni e Calvia Domenicangelo Antonello responsabili dei fatti a loro ascritti e applica la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ciascuno;**
- **Dichiara la società U.S.D. Nuorese calcio 1930 oggettivamente responsabile per le violazioni ascritte ai signori Gianni Pittorra e Calvia Domenicangelo Antonello e la sanziona con l'ammenda di Euro 800,00.**

Il Segretario Antonella Devilla	Il Presidente Giovanni Cadoni
---	---

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 2 ottobre 2026